

Roma, 5 settembre 2008

Alle Segreterie regionali e comprensoriali FP CGIL
Ai delegati ed iscritti FP CGIL Polizia Penitenziaria

Prot. n. CS 207/2008

COMUNICATO

IL DECRETO DEL MINISTRO BRUNETTA E I SUOI NEFASTI EFFETTI!

Care colleghe e cari colleghi,

il 5 agosto 2008 la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. *Decreto Brunetta*), norma che, come è noto, prevedeva alcune importanti restrizioni e penalizzazioni soprattutto per chi, dipendente pubblico, è talvolta costretto ad assentarsi per malattia.

Una misura di sola facciata quella del Ministro della Funzione Pubblica che - a suo dire - tenderebbe a fare pulizia dei presunti "**fannulloni ed assenteisti**" che lavorano nella pubblica amministrazione e che invece, oltre a rivelarsi sbagliata nel merito, perché anche grazie agli accordi stipulati dal sindacato da tempo ormai si rileva una sensibile, costante e tangibile diminuzione dei periodi di assenza dai luoghi di lavoro, **mira solo a decurtare ulteriormente e pesantemente gli stipendi di tutti i lavoratori del settore pubblico - compresi quelli addetti alla sicurezza - di per se già gravemente colpiti e notoriamente inadeguati a sostenere l'attuale, aumentato costo della vita.**

In proposito, solo per dare l'idea delle reali intenzioni di questo Governo, se a quanto accennato aggiungiamo poi che l'ammontare complessivo delle risorse economiche messe a disposizione dal Governo per i rinnovi contrattuali dei settori del lavoro pubblico sono pari a 2.340 milioni di euro, i quali garantiscono **aumenti per l'anno 2008 pari a soli 8 euro lordi mensili procapite e 65 euro lordi mensili procapite per l'anno 2009**, si fa presto a delineare il quadro dei tagli che subiranno gli stipendi di tutti i dipendenti pubblici, drammaticamente **ridotti in una forbice che varia dagli 80 ai circa 300 euro mensili!**

Sul decreto recentemente convertito in legge, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute al centro nazionale, reputiamo opportuno esporre brevemente le modifiche che sono state apportate in sede di conversione parlamentare sul testo dell'originario decreto; quali i punti di maggior interesse e gli effetti per il personale del Comparto Sicurezza, evidenziando che le seppur minime modifiche apportate, che riteniamo essere largamente insufficienti, sono state raggiunte solo grazie alle pressioni e alle manifestazioni pubbliche organizzate da tutte le OO.SS. del Comparto Sicurezza, **FP CGIL in primis!**

Art. 69 - Differimento di dodici mesi degli Automatismi stipendiali:

Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale.....la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio.....è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi.....

In pratica rimarrà inalterata la decorrenza giuridica in cui il personale interessato matura la promozione, ma il relativo beneficio economico sarà percepito soltanto dopo dodici mesi. Non opera più, quindi, la progressione triennale originariamente prevista dal D.L. n. 112/2008;

Art. 70 - Esclusione trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ascritta a una delle categorie della tabella...A...è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.....

Il personale del comparto sicurezza e difesa, quindi anche la Polizia Penitenziaria, **non è destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 70;**

Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

- 1 - *Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento.....*
- 1-bis. **Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative.**
- 2 - *Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.*
- 3 - *L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.*
- 4 - *La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente a ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.*
- 5 - *Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*
- 6 - *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.*

In pratica ai dipendenti pubblici, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, esclusi le indennità a carattere fisso e continuativo e i trattamenti accessori. **Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti o da norme specifiche per le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, patologie gravi.** Per le assenze superiori ai 10 giorni (o dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno), occorre un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Il controllo è disposto anche nel caso di un solo giorno di assenza. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di fruizione dei permessi retribuiti. Le assenze non sono assimilate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ad eccezione delle assenze per maternità o paternità, lutto, citazione a testimoniare, funzioni di giudice popolare o per i portatori di handicap grave.